

IL DOSSIER VAS REGIONE PER REGIONE

Aggiornato al 7/6/2011

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Abruzzo	DGR n. 148 del 19/2/2007 Circolare del 2/9/08 Circolare del 31/7/08 Circolare del 18/12/08	Premesso che la DGR n.148 è antecedente all'entrata in vigore della parte II del Codice Ambiente come modificata dal D. Lgs. 4/2008 essa disciplina unicamente il procedimento di Vas per i piani e programmi di competenza regionale., rinviando, per quanto riguarda l'ambito di applicazione a quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE. Si prevede che in tal caso la competenza sia affidata all' l'Autorità Ambientale Abruzzo istituita dall'art. 11 dela LR 27/2006. Nelle more della definizione di una apposita legge organica per la VAS la Regione, con distinte circolari, ha fornito una serie di precisazioni in merito a: autorità compente a svolgere la VAS e individuazione della autorità con competenza ambientale che devono essere consultate durante il procedimento. Per quanto riguarda, in particolare, l'autorità competente viene precisato che ai sensi dell'art. 43 LR 11/99 spettano ai Comuni le funzioni afferenti la gestione del territorio quali l'approvazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi. Ne consegue che il Comune è il soggetto competente in materia di VAS per i piani di propria spettanza. Ne consegue che spetta alle province la competenza per i piani rientranti nelle attribuzioni di detti enti (PTCP) mentre resta radicata in capo alla regione la competenza di VAS relativa al QRR, al PST, al Piano paesistico ed al Piano dei parchi.
Basilicata		non ha una propria normativa. Si applica pertanto il D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente) e s.m.i.

IL DOSSIER VAS REGIONE PER REGIONE

Aggiornato al 7/6/2011

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Calabria	RR n.3 del 4/8/2008 (mod. da RR n.17/2010)	L'Autorità competente per le procedure di VIA e VAS è individuata nel Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria. Sia le norme che riguardano l'ambito di applicazione delle due procedure sia quelle che fanno riferimento ai tempi per la conclusione dei procedimenti ricalcano sostanzialmente quelle del D. Lgs. 152/2006 al quale peraltro si rinvia per tutto quanto non previsto dal regolamento.

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Campania	LR n. 16 del 22/12/2004 – art.47 DGR n.834 dell'11/5/2007 DGR n.426 del 14/3/2008 DPGR n.17 del 18/12/2009 DGR n. 203 del 5/3/2010 Circ. esplicativa del 15/4/2010	L'art.47 della legge urbanistica regionale stabilisce che i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici devono essere accompagnati dalla VAS. La DGR 834/2007, individua gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa precisando che le procedure valutative devono concludersi entro sessanta giorni dal deposito del Rapporto ambientale con la emissione di un giudizio di compatibilità ambientale. Con il Regolamento di attuazione della VAS (DPGR 17/2009) la Regione ha emanato una serie di norme con le quali ha disciplinato l'ambito di applicazione della procedura e sue possibili deroghe, i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale chiamati a partecipare al processo di Vas, il soggetto competente sulla Vas. I piani e programmi sottoposti in linea generale a valutazione ambientale strategica sono quelli elencati nell'articolo 6 del D. Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente). Recepita integralmente anche la norma del Codice Ambiente in base alla quale in caso piani e programmi gerarchicamente ordinati, sia regionali che degli enti locali, si deve tenere conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già svolte per i piani e programmi sovraordinati nonché di quelle che possono meglio essere svolte sui piani e programmi di maggior dettaglio. Sono esclusi dalla Vas: 1. i Piani attuativi approvati in conformità al Piano urbanistico comunale PUC) già dotato, a sua volta, di tale valutazione; 2. i Piani attuativi che non contengono un'area e non rientrano in un'area protetta o in una zona di protezione speciale ecc. 3. i Piani attuativi di riqualificazione urbanistica e/o architettonica, così come stabiliti per norma o in previsione dello strumento urbanistico comunale; 4. i Piani attuativi in aree già urbanizzate con una superficie di intervento inferiore ai 5 ettari per una destinazione residenziale pari almeno al 50% dell'area di intervento, purché non ricadano nelle fasce costiere e fluviali; 5. le varianti ai PUC o ai PRG che non comportano modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard; 6. le varianti relative alle opere pubbliche; 7. le varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al Piano di assetto idrogeologico -

		PAI-; - le varianti parziali formate e approvate, non riguardanti interventi soggetti a procedure VIA, che non prevedono la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardano modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessano aree vincolate nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione; - i piani stralcio, i piani di assestamento forestale, i piani di coltura e i piani dei tagli redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile. I piani e programmi attuativi dei processi generali di programmazione e pianificazione devono essere sottoposti a VAS esclusivamente nel caso in cui si rilevi un effetto significativo sull'ambiente che non sia stato precedentemente considerato dagli strumenti sovraordinati, ovvero nel caso in cui questi ultimi facciano rinvio agli atti attuativi per taluni necessari approfondimenti, ovvero nel caso in cui negli esiti del procedimento di VAS degli strumenti sovraordinati se ne faccia specifica richiesta. Si evidenzia che le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento sono applicate anche a tutti i procedimenti non ancora conclusi all'atto della sua pubblicazione (21/12/2009). Confermando quanto già previsto in una precedente DGR anche il Regolamento prevede che l'autorità competente alla Vas in sede regionale corrisponde all'Ufficio Tutela dell'ambiente della Regione. Con la delibera 203/2010 la Giunta ha emanato gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Vas. Oltre a fornire alcune indicazioni riepilogative di ordine generale sul meccanismo di funzionamento della Vas la delibera interviene poi per singoli aspetti a definirne i contenuti e il corretto ambito di applicazione. Si ribadisce tra le altre cose che nella valutazione di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati è necessario tenere in debito conto le valutazioni e gli esiti delle VAS condotte ai vari livelli amministrativi. Inoltre, le attività di valutazione di piani e programmi dovranno costituire anche il riferimento principale delle valutazioni puntuali effettuate sui singoli progetti ed interventi previsti dal piano/programma. Per quanto riguarda il coordinamento con la Via la delibera, anche in attuazione di quanto sancito come principio generale nel Codice Ambiente, stabilisce che nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, dovrà essere utilizzata la documentazione e le conclusioni della VAS. La verifica di assoggettabilità a Via potrà eventualmente essere condotta già in sede di Vas. Nell'ottica quindi di una semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, è possibile già in sede di VAS, per quei piani o programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale, fornire indicazioni circa quei progetti che devono essere sottoposti a preliminare fase di verifica di assoggettabilità a VIA, arrivando anche a prevedere per questi progetti condizioni per l'esclusione dalla suddetta procedura o contenere criteri da utilizzare in tale fase. In ogni caso anche senza l'integrazione procedurale, in sede di VAS, qualora il piano o programma ed il rapporto
--	--	---

	ambientale forniscano sufficienti informazioni, nel parere motivato potranno essere individuati indirizzi e criteri da utilizzare nella fase di verifica di assoggettabilità a Via di quei progetti gerarchicamente ordinati al piano o programma. La delibera definisce anche il coordinamento tra Vas e valutazione di incidenza. Quest'ultima dovrà, se richiesta, essere ricompresa nel procedimento di Vas. In tal caso la valutazione dell'autorità competente si estenderà alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Nei casi quindi di integrazione procedurale VAS – VI, il rapporto preliminare o il rapporto ambientale dovranno essere integrati da ulteriori e specifici elementi di conoscenza ed analisi previsti dall'allegato G del DPR 357/1997 e anche le modalità di informazione del pubblico dovranno dare specifica evidenza della integrazione procedurale intervenuta. Con apposita circolare la Regione ha poi fornito ulteriori elementi di chiarimento. Ad esempio, per quanto riguarda i piani esclusi dalla Vas è stato precisato che la valutazione dei piani esclusi dovrà essere dichiarata nel primo atto del procedimento di adozione del piano o programma. Tale valutazione potrà essere effettuata anche per i procedimenti di adozione già avviati alla data di vigenza del Regolamento sulla Vas. Si segnala la Regione ha istituito un apposito sito web dedicato: viavas.regione.campania.it
--	--

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Emilia Romagna	LR n.9 del 13/6/2008 (e circolare illustrativa) DGR n.1392 dell'8/9/08 Art. 5 LR 20/2000 come mod. dalla LR n. 6 del 6/7/2009	La legge regionale 9/2008 conteneva solo disposizioni di carattere meramente transitorio (12 mesi) che sono pertanto decadute con l'entrata in vigore del nuovo art. 5 della LR 20/2000 (come modificato) che detta la disciplina in materia di VAS (o Valsat per utilizzare la terminologia adottata dalla legge regionale) per i piani urbanistici territoriali predisposti dalla Regione, dalle Province e dai Comuni. L'autorità competente è: • la Regione per i piani provinciali • la Provincia per i piani comunali Per evitare duplicazioni dovranno essere recepiti, ai fini della VAS, gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Potranno essere utilizzati gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione. L'amministrazione procedente, nel predisporre il documento di VAS dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti. La Provincia, nel provvedimento con il quale si esprime sulla compatibilità ambientale del POC, può stabilire che i PUA che non comportino variante al POC non devono essere sottoposti alla procedura di valutazione, in quanto il POC ha integralmente disciplinato gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da esso previsti, valutandone compiutamente gli effetti ambientali. Sempre al fine di semplificare le procedure è previsto che gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di VAS devono essere integrati nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani come disciplinato dalla LR 20/2000. Non devono essere sottoposti a Vas i PUA attuativi di un POC, dotato di Valsat, se non comportino variante e il POC ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Sono altresì escluse dalla procedura di valutazione le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e che si limitino a introdurre: a) rettifiche degli errori materiali; b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;

		d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale; e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso.
Friuli Venezia-Giulia	LR 16 del 5/12/2008 – art. 4 LR 13 del 30/7/2009 – artt.34-35	Limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale l'art. 4 della LR 16/2008, come mod. dalla LR 13/2009, stabilisce che l' autorità competente è la Giunta comunale. Per i piani urbanistici che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali si prevede che l'autorità competente deve valutare se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente. A tal fine sono da considerarsi "piccole aree a livello locale": a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, co.5, della LR 5/2007; b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali. Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'art. 24 della LR 5/2007, con le procedure di cui all'art. 19 della LR 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la VAS viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma. Con l'art.34 LR 13/2009 la regione ha abrogato la disciplina sulla Vas contenuta negli artt.7-12 LR 11/2005 precisando, in ogni caso, che al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, sono tenuti ad effettuare la valutazione di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi.

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Lazio	LR n. 14 dell'11/08/08 – art. 1 commi 19-23 DGR n.363 del 15/5/09 DGR n. 169 del 5/3/2010	In attesa di un'organica legge la Regione ha provveduto ad inserire nella legge sull'assestamento del bilancio un'apposita norma transitoria (art.1, commi 19-23) con cui ha operato un rinvio alle disposizioni contenute nella normativa statale. L'autorità competente in materia di Vas è individuata a livello regionale nell'apposita struttura dell'assessorato competente in materia di tutela e valorizzazione ambientale. Si prevede che la VIA ricomprenda anche l'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Con successiva DGR sono stati disciplinati alcuni aspetti procedurali riguardanti sia la VAS che la VIA nell'ottica di una maggiore semplificazione dell'intero iter amministrativo. In tale direzione vanno le disposizioni volte a garantire l'integrazione, anche ai sensi di quanto previsto nell'ambito del TU Ambiente (D.Lgs. 152/2006), tra le diverse procedure ambientali nonché quelle volte complessivamente ad accelerare l'iter amministrativo di approvazione del piano/programma ovvero del progetto specie laddove si introduce, ad esempio, il termine perentorio di 30 giorni per l'ottenimento da parte di altre amministrazioni di eventuali pareri,intese o nulla osta. In particolare, per quanto riguarda il coordinamento tra VIA e VAS si prevede che la verifica di assoggettabilità a VAS può essere condotta in maniera integrata con la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, laddove l'autorità competente ravvisi la necessità di coordinare i contenuti delle due procedure di valutazione, per meglio valutare gli effetti significativi sull'ambiente e in ottemperanza al principio di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Con la delibera 169/2010 la Regione ha emanato ulteriori disposizioni operative sullo svolgimento della Vas. L'elenco dei piani e programmi sottoposti a Vas riprende interamente la disciplina nazionale. Non sono soggetti a Vas, in quanto, per dimensioni e tipologia si ritiene che possano non avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale: 1. le modifiche non sostanziali di Piani/Programmi motivatamente e formalmente attestate come tali dal Proponente e/o dall'Autorità Procedente; 2. i piani attuativi e i programmi complessi comunque denominati nonché gli interventi relativi ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti che non comportino varianti ai relativi PRG, ivi comprese quelle elencate all'art. 1 bis, della L.R. 36/1987 recante "<i>Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure</i>", purché non contengano opere soggette alla Via o Vi; 3. le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso nonché le reiterazione di vincoli

		espropriativi decaduti e le varianti al PRG per il solo adeguamento dello stesso ai limiti e rapporti stabiliti dal DM 1444/1968; - le varianti agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 (Sportello Unico Attività Produttive) purché non comportino ampliamenti al di fuori dei lotti fondiari esistenti e che non comportino cambi di destinazione d'uso e non contengano opere che rientrino nell'allegato III e IV del D.Lgs. 152/06 o che siano da sottoporre a Vi; - le varianti contenenti modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale per i quali è stata già espletata la procedura di VAS; - le varianti obbligatorie di adeguamento ai piani sovraordinati in caso di recepimento di sopraggiunte modifiche normative. Non sono soggetti a Vas in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani sovraordinati dai quali discendano direttamente: - i piani attuativi derivanti da piani sovraordinati già assoggettati alla procedura di VAS, nel cui parere motivato ne sia esplicitamente dichiarata l'esclusione o che dettino scelte progettuali su localizzazioni già individuate dal piano di settore; - i programmi di intervento regionali e degli Enti Locali in generale, che costituiscano mera distribuzione di finanziamenti, bandi di gara e procedure della cd. programmazione concertata, ad esclusione degli Accordi di Programma che costituiscano variante agli strumenti urbanistici. Non sono altresì assoggettati a VAS: - i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati adottati dall'organo deliberante competente prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008; - i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati approvati definitivamente o per i quali, alla data di approvazione della DGR, il loro iter sia in uno stato di avanzamento tale da non consentire in alcun modo l'adeguato svolgimento delle procedure di VAS; - i Piani/Programmi e le loro varianti che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, le modifiche minori, che ricomprendono opere di cui agli allegati III e IV del richiamato D. Lgs. 152/2006 e per i quali, alla data di entrata in vigore della DGR, siano state già attivate le procedure di VIA o Verifica di Assoggettabilità. Per quanto riguarda il coordinamento tra le diverse procedure ambientali la DGR 169/2010 in aggiunta a quanto già specificato dalla DGR 363/2009 stabilisce che qualora i Piani/Programmi sottoposti a VAS contengano opere di cui agli Allegati III e IV del D. Lgs. 152/2006 la verifica di assoggettabilità alla VIA può essere condotta nell'ambito delle procedure VAS. La VAS e la verifica di assoggettabilità a VAS relative a varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che hanno come oggetto esclusivo o comunque prevalente i progetti sottoposti a VIA, ivi incluse le eventuali relative opere accessorie, possono essere sostituite e comprese nella procedura di VIA. A tal fine è
--	--	---

		necessario che gli elaborati di VIA comprendano anche tutti i contenuti previsti per gli elaborati di VAS, e lo Studio d'impatto ambientale dovrà contenere anche i contenuti del rapporto ambientale. Per i Piani/Programmi soggetti a VAS, la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 è compresa nell'ambito della procedura di VAS. A tal fine, il rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del DPR 357/1997. Il parere motivato di VAS contiene anche gli esiti del parere della Valutazione di Incidenza, dando specifica evidenza dell'intervenuta integrazione delle procedure. La delibera prevede inoltre che sia assicurato nell'iter decisionale dei piani e programmi l'integrazione delle relative procedure amministrative di adozione/approvazione, con la procedura di VAS.
--	--	---

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Liguria	LR n.10 del 28/4/2008 – art.46	In attesa di una normativa organica sulla materia la Giunta definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione si prevede che in ogni caso non sono assoggettati alla VAS i piani e i programmi e le loro varianti che: a) siano stati adottati prima del 31 luglio 2007; b) siano stati adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008 e sui quali siano state rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, le determinazioni propedeutiche all'approvazione da parte della Regione e/o della Provincia. Relativamente ai progetti preliminari di PUC adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008, nonché alle varianti sostanziali ai piani territoriali sovracomunali e/o agli strumenti urbanistici comunali adottate nel suddetto periodo, sia con la procedura ordinaria, sia nel contesto di procedimenti concertativi e sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora state rese le determinazioni da parte della Regione e/o della Provincia, la Regione provvede ad effettuare la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.lgs. 152/2006.

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Lombardia	DCR n.8/351 del 13/3/2007 DGR n.8/6420 del 27/12/2007 DGR n. 8/7110 del 18/4/2008 DGR n. 9/761 del 10/11/2010 Circolare n. 13071 del 14/12/2010 Art.4 LR 12/2005 come mod. da art. 12 LR n.3/2011	La Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento lo strumento della VAS con l'articolo 4 della LR 12/2005. Successivamente sono stati diramati gli indirizzi generali per l'applicazione della VAS con delibera del Consiglio mentre la Giunta Regionale con la DGR 6420/2007 (e successive modifiche e integrazioni apportate con le DGR n. 8/7110-2008 e n. 10971-2009) ha disciplinato gli ulteriori adempimenti per i procedimenti di VAS predisponendo anche una serie di modelli metodologici da applicare a specifiche tipologie di piani e programmi (es.: Piano urbanistico comune e provinciale, piano gestione rifiuti, piano cave, piano forestale). L'ambito di applicazione, relativamente al settore della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli concerne i seguenti piani e le loro varianti: - piano territoriale regionale; - piani territoriali regionali d'area; - piani territoriali di coordinamento provinciali; - documento di piano. L'autorità competente per la VAS deve essere individuata dall'autorità procedente all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale. Con la successiva DGR n. 9/761-2010 la Lombardia ha proceduto ad adeguarsi alle disposizioni introdotte dall'ultimo correttivo al Codice Ambiente (D. Lgs. n. 128/2010) con l'integrazione e la modifica di alcuni contenuti dei modelli metodologici procedurali (tra cui si segnalano quelli relativi a: Documento di Piano, PGT; piano territoriale di coordinamento provinciale, piano cave e piano rifiuti). La circolare regionale interviene, infine, a illustrare i principali contenuti della DGR n. 9/761 al fine di fornire chiarimenti utili per l'applicazione della procedura di VAS a livello di pianificazione comunale. Viene, inoltre, modificato l'articolo 4 della LR sul governo del territorio n. 12/2005 con l'inserimento di alcuni commi aggiuntivi che delineano (anche alla luce delle considerazioni espresse dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 133/2011) i nuovi criteri per l'individuazione dell'autorità competente sulla VAS. In particolare viene precisato che l'autorità competente deve essere individuata all'interno dell'ente competente all'adozione del piano o programma. Tre le integrazioni contenute nell'ultima delibera regionale si evidenzia, innanzitutto, la delimitazione dell'ambito di applicazione della VAS dalla quale sono state espressamente escluse le seguenti varianti ai piani e programmi: a) rettifiche degli errori materiali; b) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale; c) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;

		d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi conformi al piano sovraordinato (documento di piano) già oggetto di valutazione; le varianti e piani attuativi in variante sono di norma sottoposti a VAS se hanno i requisiti previsti dal D. Lgs. 152/2006 ma la procedura è comunque limitata agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato. Si precisa ulteriormente che nel caso in cui non sia vigente il Piano di governo del territorio piani attuativi sono assoggettati a Vas o verifica di assoggettabilità se ricorrono i requisiti previsti dal D. Lgs. 152/2006 Per quanto riguarda l'autorità competente sulla VAS (in linea anche con quanto previsto dall'art. 4 LR 12/2005) viene precisato che essa deve essere individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del piano/programma e deve possedere i seguenti requisiti: - separazione rispetto all'autorità procedente; - adeguato grado di autonomia - competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. Le due autorità, quindi, quella procedente (cui compete l'approvazione del piano/programma) e quella competente (ad emettere il parere motivato di VAS) appartengono allo stesso ente cui compete la formazione del piano (Comune, Provincia, Regione). Viene inoltre integrato l'elenco dei soggetti/enti competenti in materia ambientale che l'autorità procedente, d'intesa con quella competente per la VAS, deve invitare alla conferenza di verifica e/o valutazione (Arpa, Asl, Enti gestori aree protette, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, Regione, provincia, Comuni interessati, Autorità di bacino ecc.)
--	--	--

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Marche	Artt. 17-21 LR n.6/2007 DGR n. 1813 del 21/12/2010	La Regione ha recepito la normativa in materia di VAS con la LR n. 6/2007 demandando la definizione delle procedure ad apposite linee guida, approvate con la DGR n. 1400/2008. A seguito dell'approvazione del D.Lgs. 128/2010 e di quanto previsto nelle suddette linee guida con DGR 1813/2010 sono state approvate le nuove linee guida regionali per la VAS. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione il provvedimento ricalca, salvo alcune specificazioni, il Codice dell'Ambiente. Per quanto riguarda invece le esclusioni oltre ai piani non soggetti a VAS in base alle norme nazionali sono stati esclusi, in quanto non hanno impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale: - le varianti di cui all'art. 15 co. 5 della l.r. 34/1992; - le modifiche non sostanziali di piani e programmi diversi dagli strumenti urbanistici comunali, motivatamente e formalmente attestate come tali dall'autorità procedente; - i piani attuativi di cui all'art. 4 della l.r. 34/1992 e i piani complessi comunque denominati previsti da norme vigenti che non comportano varianti ai relativi PRG o parti di essi già sottoposti a VAS; - gli strumenti attuativi di piani settoriali che siano già sottoposti a VAS e che dettaglino scelte progettuali su localizzazioni già individuate; - le varianti al PRG contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l'entità del carico urbanistico; - le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso; - le varianti al PRG contenenti reiterazione di vincoli espropriativi decaduti; - le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa; - le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non contemplino il trasferimento della capacità edificatoria in siti diversi da quelli originari e che non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione di Incidenza, per ciascuno dei seguenti casi: - o per l'uso residenziale, incremento della capacità edificatoria contenuto entro il limite del 20% del volume lordo esistente per complessivi 200 mc; - o per gli usi non residenziali, incremento della capacità edificatoria contenuta entro il limite del 20% della superficie utile lorda esistente per complessivi 400 mq. - le varianti agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98, purché non comportino ampliamenti al di fuori dei lotti fondiari esistenti e non comportino cambi di destinazione d'uso e non contengano

		– opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa; Sono altresì esclusi in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali: – i piani attuativi di cui al titolo IV della LR 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa; Sono ancora esclusi in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali e in quanto la procedura di VIA consente di valutare la significatività degli impatti derivanti dagli interventi previsti: – i piani attuativi di cui al titolo IV della LR 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, che riguardano i progetti di sviluppo o riassetto, di cui ai punti 5)a e 5)b dell'Allegato B2 della LR 7/2004. La competenza a svolgere la procedura di VAS è attribuita alla Regione per i piani e programmi di propria competenza nonché di quelli che sono approvati attraverso atti complessi, cioè i piani e programmi di cui sia titolare un altro soggetto o livello istituzionale ma che sono approvati dalla Regione stessa. 2. La Provincia si esprime sui piani e programmi degli enti locali nonché sui propri piani e programmi qualora per la conclusione degli iter approvativi degli stessi la legge non stabilisca un atto complesso, bensì sia previsto un provvedimento deliberativo di sola competenza provinciale Viene poi fornito un elenco non esaustivo dei soggetti competenti in materia ambientale che possono essere coinvolti nel procedimento di VAS in relazione alle specifiche competenze (tra cui: Regione Marche, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, Soprintendenza per i beni archeologici, Soggetti Gestori dei Siti Natura 2000, Autorità di Bacino ecc.). Si prevede che qualora venga rilevato che la procedura di VAS non sia stata attivata il procedimento di approvazione del piano/programma debba essere sospeso. Sono previste specifiche modalità procedurali per assicurare il raccordo tra la VAS, la VIA e la VI. Per quanto riguarda i rapporti tra VAS e VIA infatti si prevede che qualora piani o programmi sottoposti a VAS contengano opere di cui agli allegati B.1 e B.2 della L.R. 7/2004 la verifica di assoggettabilità della procedura di VIA (screening) può essere condotta nell'ambito della VAS. Quando la procedura di VAS contiene lo screening della VIA, nel piano o programma possono essere stabiliti i casi, i criteri e le condizioni che consentono di escludere le opere o gli interventi in essi compresi dalla procedura di VIA (tutti o alcuni). Per i progetti di opere o di interventi previsti in p/p sottoposti a valutazione ambientale strategica e che rientrino tra le categorie per le quali sono prescritte le procedure di verifica o di VIA, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente considerati in sede di VAS o comunque decisi in sede di adozione del p/p. A
--	--	--

		tal fine, è acquisita tutta la documentazione prodotta in sede di VAS. In particolare, per la redazione dello studio d'impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Inoltre, per i progetti di opere o di interventi previsti in piani o programmi sottoposti a VAS e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la VIA, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente considerati in sede di VAS o comunque decisi in sede di adozione del piano/programma. A tal fine, è acquisita tutta la documentazione prodotta in sede di VAS. In particolare, per la redazione dello studio d'impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Per quanto riguarda invece i rapporti tra VAS e VI le linee guida stabiliscono che quando si tratta di piani o programmi soggetti a VAS, la valutazione di incidenza ai sensi dell'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 è compresa nell'ambito della VAS. A tal fine, il rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del DPR 357/1997. L'autorità competente acquisisce il parere dell'ente gestore dei Siti Natura 2000 interessati dall'applicazione del piano o programma ai sensi della L.R. 6/2007 art. 24 in merito alla valutazione di incidenza prima dell'espressione del parere VAS di propria competenza. Il parere motivato di VAS. contiene anche gli esiti del parere per la valutazione di incidenza. Alcune disposizioni regolano, infine, la disciplina applicabile ai procedimenti pendenti.
--	--	---

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Molise	DGR 26 del 26/1/2009	La delibera contiene le prime disposizioni applicative in materia di VAS con l'obiettivo di garantire la certezza del procedimento per i soggetti istanti. Essa stabilisce che le istanze in materia di VAS, riguardanti piani e programmi di ambito regionale avviati successivamente al 13 febbraio 2008, devono essere presentate alla Direzione generale - Servizio Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale quale Autorità competente. Ai fini dell'espletamento delle fasi della VAS relative alla verifica di assoggettabilità, alla fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e ai fini della espressione del parere motivato, l'Autorità Competente, potrà avvalersi anche dell'istituto della conferenza di servizi, di cui alla L. 241/90, per agevolare la consultazione con l'Autorità Procedente e le altre Autorità pubbliche interessate. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS la DGR ricalca quanto previsto dal TU Ambiente specificando però che i seguenti atti di pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale: - il Piano Territoriale Regionale (PTR), Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e loro varianti generali; - i Piani intercomunali e di settore e loro varianti generali; - i P.R.G, e i P.di F., e loro varianti generali; sono da sottoporre direttamente alla procedura VAS nei casi in cui gli stessi rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 6 del D. Lgs. 152/2006. Al di fuori di tale ipotesi i predetti piani sono comunque sottoposti a verifica di assoggettabilità. I piani attuativi e i programmi urbanistici che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali, già approvati in assenza della procedura di VAS, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità quando rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 6 del D. Lgs. 152/2006. Infine, sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità tutti i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori degli stessi.

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Piemonte	LR 8931 n. 40 del 14/12/1998 DGR n. 12-del 9/6/2008	La Regione in attesa dell'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa nazionale, prescrive una serie di indirizzi operativi riferiti a tutte le tipologie di piani e programmi nonché specifiche indicazioni per la pianificazione urbanistica comunale. La delibera chiarisce che continua a trovare applicazione l'articolo 20 LR 40/1998 che disciplina l'adozione e l'approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità ambientale. Tra i contenuti di maggiore interesse della delibera si segnala che essa, in attuazione di quanto previsto dalla legislazione statale, prevede che nell'ambito dello svolgimento della VAS occorra tenere conto delle valutazioni che sono già state o dovranno essere realizzate nei vari processi pianificatori. Inoltre, nel caso di processi di programmazione che si sviluppino per fasi distinte nelle quali vengono prodotti documenti di piano distinti ma riconducibili ad un unico percorso programmatico, è opportuno individuare un iter di valutazione integrato che accompagni e supporti l'intero processo in modo unitario e che risponda nel suo complesso alle esigenze ed agli obblighi imposti dalla normativa in materia di VAS. L'autorità competente definirà il termine per la conclusione del procedimento, che si ritiene comunque non debba superare i novanta giorni dalla data di presentazione del documento tecnico innanzi indicato. Per quanto riguarda l'autorità competente essa viene, per il momento, individuata nell'organo tecnico all'interno della stessa amministrazione competente all'approvazione del piano o programma. Con riferimento alla pianificazione urbanistica comunale gli indirizzi fissati nella delibera precisano che per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS essa deve essere obbligatoriamente effettuata per: - nuovi Piani regolatori comunali o intercomunali, loro revisioni o varianti generali; - varianti strutturali ex art. 17 co.4 lett. a) e d) della LR 56/1977 Si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità nel caso di: ▪ varianti strutturali diverse da quelle di cui sopra; ▪ varianti parziali formate e approvate ai sensi dell'art. 17, co. 7 della LR 56/1977 e fermo restando quanto stabilito al successivo punto; ▪ Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e approvati ai sensi dell'art. 40, co. 6 e 7 della LR 56/1977; ▪ varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi alternativi alla LR 56/77 (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.);

		▪ strumenti urbanistici esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999) o aree con presenza naturale di amianto. Sono invece esclusi dal processo di valutazione ambientale: 1. varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovra ordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al PAI; 2. varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, co. 7 della LR 56/1977 non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate; 3. strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non ricadono nei casi precedentemente definiti. Ai fini dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni la delibera precisa che le procedure in corso al 31 luglio 2007 devono essere concluse in base alla normativa allora vigente. si concludono ora in conformità alle disposizioni regionali. Nel caso, invece, di procedimento avviato dopo il 31 luglio 2007 ovvero avviato prima di tale data, ma nel corso del quale non si sia pervenuti ad una avanzata definizione della proposta di piano o programma ovvero alla sua adozione, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della LR 40/1998 secondo però le nuove indicazioni fornite con l'atto di indirizzo.
--	--	---

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Puglia	DGR n. 2614 del 28/12/2009	In attesa di un riordino normativo della disciplina in materia di procedure ambientali la regione ha diramato una circolare esplicativa soprattutto al fine di dare una provvisoria attuazione a quanto previsto dall'art. 35 del Codice Ambiente. Per quanto riguarda le procedure di Vas a decorrere dal 14/2/2009 trovano applicazione le norme procedurali contenute nel Codice Ambiente. Per quanto riguarda il coordinamento procedurale la circolare si limita a precisare che laddove non vi sia identità tra autorità competente sulla valutazione di incidenza e quella sulla Vas quest'ultima può acquisire il parere sulla Vi di competenza dell'altra amministrazione.

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Sardegna	DGR n. 24/23 del 23/4/2008 – ALL. C LR n. 3 del 7/8/2009 art. 5 co. 23 DGR n. 44/51 del 14/12/2010	In attesa della predisposizione di un disegno di legge organico in materia di VIA e VAS la Giunta regionale ha approvato la delibera con la quale individua l'autorità competente: ossia la Regione (in particolare Assessorato difesa dell'ambiente – Servizio sostenibilità ambientale cd. SAVI) per piani e programmi di competenza regionale; la Provincia per piani e programmi di competenza provinciale o sub-provinciale. L'Ufficio regionale (SAVI) ha la funzione di esprimere il proprio parere in caso di verifica di assoggettabilità, fornisce indicazioni sui contenuti e il livello di approfondimento e le informazioni da includere nel rapporto ambientale; esprime infine un parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale. Gli enti da consultare obbligatoriamente sono: ARPAS; Enti gestori delle aree protette; Province competenti per territorio; Uffici regionali di governo del territorio e tutela del paesaggio. La delibera individua inoltre le modalità per la partecipazione e le consultazioni dei soggetti interessati, fornisce indicazioni sul rapporto preliminare di scoping, sui contenuti del parere motivato e infine dà indicazioni sul monitoraggio. Con l'art. 5 comma 3 contenuta nella Finanziaria regionale è stato poi ulteriormente precisato che in attesa dell'approvazione di una legge regionale organica in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale sono adottate integralmente le disposizioni del Codice Ambiente D. Lgs. 152/2006 e smi. Con la delibera n. 44-51/2010 recante "<i>Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali</i>" la Regione è intervenuta per coordinare la procedura di VAS nell'ambito dell'iter di approvazione dei piani urbanistici di livello comunale di cui alla LR n. 45/1989. Tali Linee Guida vanno ad integrare quelle elaborate dall'Assessorato dell'Urbanistica per l'adeguamento dei PUC al PPR. L'entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale ha previsto, infatti, che i Comuni provvedano ad adeguare i loro strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del PPR coerentemente con i principi che stanno alla base del PPR stesso. I nuovi PUC che saranno elaborati in conformità alle disposizioni del PPR e/o quelli che per adeguarsi a tali disposizioni dovranno essere revisionati, pertanto, dovranno essere sottoposti a VAS. Per quanto riguarda i Piani già approvati, nel caso di modifiche minori dovrà essere effettuata la verifica di esclusione al fine di determinare se detti piani possono avere effetti significativi sull'ambiente. A tal fine, il Comune stesso, deve predisporre un documento di sintesi della proposta di piano contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute. Nell'adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR occorrerà distinguere diversi casi in relazione alla rilevanza delle modifiche proposte. Le modalità con cui procedere nei diversi casi sono però <u>ancora in corso di definizione</u>. Competente ad attivare la procedura di VAS all'interno del procedimento di adozione e approvazione del PUC è il

		Comune stesso mentre il SAVI dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della regione potrà svolgere funzione di supporto tecnico all'autorità responsabile del piano per il processo di VAS.
--	--	--

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Sicilia	LR n. 6 del 14/5/2009 – art. 59	La norma, oltre a rinviare a successiva delibera di Giunta la definizione del modello metodologico procedurale per la VAS, specifica che restano esclusi dalla procedura tutti i piani che sono stati adottati prima del 31 luglio 2007 nonché quelli adottati dopo il 31 luglio 2007 ma entro il 12 febbraio 2008. Relativamente ai piani regolatori generali e alle loro revisioni o varianti adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008, nonché alle varianti agli strumenti urbanistici comunali, sovracomunali e di settore adottate nel suddetto periodo e sui quali, alla data di entrata in vigore della legge (ossia 20/5/2009), non siano ancora state rese le determinazioni da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente lo stesso Assessorato è tenuto ad effettuare la verifica di assoggettabilità.

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Toscana	LR n. 10 del 12/2/2010 (mod. da LR n. 69/2010) LR n. 1 del 3/1/2005, art. 11	Con la legge 10/2010 la Regione ha emanato una disciplina organica sulle diverse procedure ambientali (Vas, Via, Vi) adeguandosi di conseguenza anche al Codice Ambiente e alle modifiche apportate dal D. Lgs. 4/2008. Alcune disposizioni della legge sono state peraltro di recente modificate al fine di adeguarle alle norme del D. Lgs. 128/2010 evitando così l'insorgere di incertezze interpretative in ordine all'ambito di applicazione della disciplina di VAS. Per quanto riguarda i piani e programmi sottoposti a Vas o a verifica di assoggettabilità le norme ricalcano in buona parte quanto previsto dalla legge statale. In attuazione del principio di non duplicazione della valutazioni la legge regionale esclude dalla Vas e dalla verifica di assoggettabilità i piani attuativi (previsti dall'articolo 65 della LR 1/2005) e i piani di livello attuativo comunque denominati che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali. La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS stessa qualora abbiano ad oggetto modifiche a piani e programmi ovvero strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alle medesime procedure, è limitata ai soli effetti significativi sull'ambiente che non sono stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati. Qualora si tratti di interventi ricompresi in un piano regolatore portuale per i quali è previsto lo svolgimento della VIA devono essere considerati dati acquisiti tutti gli elementi già valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal piano stesso. Molte sono le disposizioni volte a razionalizzare il procedimento di Vas e soprattutto ad evitare duplicazioni di valutazioni. Innanzitutto si prevede che, nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, debba essere assicurato nello svolgimento della VAS il coordinamento interistituzionale o intersettoriale. La Vas deve essere svolta con metodi e strumenti adeguati a ciascun livello amministrativo in cui viene effettuata. Inoltre, la legge prevede che si dovrà tenere conto delle valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, individuando quelle che possano più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio. Restano, invece, salve le diverse valutazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di mutamento della situazione di fatto o dipendenti da nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

	Al fine di evitare duplicazioni le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione dovranno essere coordinate con quelle previste per specifici piani e programmi secondo modalità che verranno definite con successivo regolamento di attuazione. Premesso che, nella legislazione regionale della Toscana oltre alla Vas è disciplinata come autonoma e distinta procedura, seppur di fatto molto simile alla prima, la valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute di cui all'art. 16 della LR 49/1999 (riferita agli atti programmazione regionale) e all'art. 11 della legge sul governo del territorio n. 12/2005, la nuova legge 10/2010 rinvia ad un successivo regolamento la disciplina delle modalità di raccordo tra le due valutazioni. Per quanto riguarda le competenze sulla Vas esse sono distribuite tra Regione, Province, Comuni ed enti parco regionali in base alla competenza alla approvazione del piano oggetto di valutazione. L'autorità competente dovrà, in ogni caso, essere distinta a autonoma rispetto all'autorità procedente e dovrà avere competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. Specifiche norme disciplinano poi il coordinamento tra la Vas e le altre procedure quali: valutazione di incidenza, valutazione integrata e valutazione di impatto ambientale. La valutazione di incidenza, se prevista, dovrà essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS. In tal caso il rapporto ambientale deve essere accompagnato da un apposito studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti per lo svolgimento di tale valutazione (all'allegato G del D.P.R. 357/1997). La VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata. Le norme di coordinamento tra Vas e valutazione integrata sono rinviate a successivo regolamento. Invece, per quanto riguarda i progetti di opere ed interventi soggetti a VIA da realizzarsi in attuazione di piani e programmi sottoposti a VAS, si prevede che nella redazione dello studio di impatto ambientale possano essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS. Inoltre, nell'ambito della VAS può essere svolta anche la procedura di verifica di assoggettabilità per la VIA. I procedimenti di Vas avviati prima dell'entrata in vigore della legge 10/2010 (ossia prima del 18/2/2010) si svolgono secondo le procedure vigenti al momento dell'avvio del procedimento. Con successivo regolamento di attuazione saranno definite ulteriormente le modalità di svolgimento della Vas sia per quanto riguarda piani e programmi di competenza regionale si per quelli di competenza comunale, provinciale di altri enti locali o degli enti parco regionali. Inoltre, la Giunta emanerà apposite linee guida per assicurare la corretta e uniforme applicazione della disciplina. Le disposizioni transitorie della legge precisano comunque che fino all'entrata in vigore del suddetto regolamento continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai regolamenti regionali n. 51/2006 e 4/2007
--	---

		<i>Si segnala la legge 10/2010 è stata impugnata dal Governo in data 16/4/2010. Tra le norme contestate vi è tra le altre quella che esclude dalla Vas i piani regolatori dei porti.</i>
--	--	--

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Umbria	LR n. 12 del 16/2/2010	Con la legge 12/2010 la Regione ha emanato una disciplina organica sulla Vas e sulla Via in attuazione di quanto previsto dalla parte prima del Codice Ambiente in conseguenza delle modifiche apportate dal D. Lgs. 4/2008. Si rinvia a un successivo regolamento di attuazione per la disciplina specifica di alcuni aspetti soprattutto procedurali riguardanti anche le modalità di integrazione delle fasi del procedimento VAS in quello di formazione, adozione e approvazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, intercomunale, provinciale e regionale. La disciplina sulla Vas si applica ai piani o programmi la cui approvazione compete alla Regione ovvero agli enti locali. La valutazione riguarda i piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Essa ricomprende una valutazione di conformità paesaggistica rispetto al Piano Paesaggistico egionale (PPR), di cui viene dato atto nel parere motivato ambientale. Per quanto riguarda i piani e programmi sottoposti a Vas o a verifica di assoggettabilità le norme ricalcano quanto previsto dalla legge statale. Sono esclusi, previa autocertificazione del proponente o dell'autorità procedente, i piani attuativi e i programmi urbanistici di cui all'articolo 28 della LR 11/2005 (Norme in materia di governo del territorio) che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali già sottoposti a VAS. I piani attuativi e i programmi urbanistici di cui all'articolo 28 della L.R. n. 11/2005, aventi le caratteristiche di assoggettabilità a Vas che tuttavia determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali comunali approvati, redatti sulla base di analisi ambientali e bilanci urbanistico/ambientali di cui il proponente o l'autorità procedente possa attestare che non comportano impatti significativi sull'ambiente, sono sottoposti alla procedura di Verifica di assoggettabilità semplificata. La legge regionale, infatti, introduce la possibilità di svolgere una verifica di assoggettabilità con tempi ridotti rispetto all'iter ordinario (da 90 a 30 giorni) e modalità procedurali semplificate. Tale procedura di regola può essere espletata anche quando si attesti che le varianti ai piani o programmi già sottoposti a VAS, non introducano impatti significativi sull'ambiente. In tali ipotesi il proponente e l'autorità procedente devono poter dimostrare, mediante una relazione motivata, la sussistenza di elementi oggettivi idonei a giustificare la procedura semplificata. Per quanto riguarda le competenze sulla Vas sono distribuite tra Regione e Province. Queste ultime sono competenti sui piani regolatori comunali, intercomunali e loro varianti compresi gli strumenti attuativi mentre la Regione per tutti gli altri piani e programmi comunali, provinciali, interprovinciali, regionali, interregionali, nazionali e di valenza europea.

	Per quanto riguarda lo snellimento della fase procedurale si prevede espressamente che qualora la VAS sia effettuata su piani o programmi tra loro gerarchicamente ordinati o su variante a piani o programmi approvati, devono essere acquisite e utilizzate le analisi e le valutazioni già espletate e disponibili. Apposita norma disciplina poi le interrelazioni tra la Vas e le altre procedure ambientali quali: Via e Vi. Nella redazione degli Studi di impatto ambientale relativi a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel procedimento di VIA dei progetti sono tenute in considerazione le conclusioni della VAS. I procedimenti di VAS, di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VAS o a VIA ricomprendono anche la valutazione di incidenza. A tal fine il Rapporto ambientale e il Rapporto preliminare, lo Studio preliminare ambientale e lo Studio di impatto ambientale sono integrati da una "Relazione di incidenza" contenente gli elementi relativi alla compatibilità del progetto ovvero del piano o programma con le finalità conservative previste dal D.P.R. 357/1997. Deve inoltre essere assicurata l'unicità della consultazione del pubblico e garantite modalità di informazione che diano atto dell'integrazione procedurale. Infine si prevede che la Verifica di assoggettabilità a VIA possa essere condotta nell'ambito della procedura di VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno atto dell'integrazione procedurale. La legge disciplina anche l'intervento sostitutivo della Regione in caso di inadempienza da parte delle Province nello svolgimento dei processi di VAS di loro competenza.
--	---

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Valle d'Aosta	LR n.12 del 26/5/09	La legge ricalca sotto molti aspetti il TU Ambiente soprattutto per quanto riguarda le modalità di svolgimento, le procedure di concertazione e consultazione. Per quanto riguarda l'autorità competente viene solo specificato che essa dovrà essere dotata di autonomia e terzietà. L'ambito di applicazione della VAS ricalca interamente quello già delineato dalla normativa statale. Per quanto riguarda le esclusioni sono state inserite anche le varianti non sostanziali ai PRG comunali e intercomunali che apportano variazioni tese a ridurre eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente. Gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS, ove non comportino variante, non sono sottoposti né a VAS né alla verifica di assoggettabilità. Negli altri casi, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non siano già stati oggetto di valutazione nelle medesime procedure effettuate sui piani sovraordinati. E' previsto il coordinamento delle procedure di AIA e VI con la VAS e la VIA. Ai fini dell'elaborazione del rapporto ambientale si dovrà tenere conto dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma oggetto della procedura di valutazione. Sempre in un'ottica di semplificazione e per evitare duplicazioni delle stesse valutazioni, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Veneto	LR n.11 del 23/4/2004 – art. 4 LR n.4 del 6/6/2008 – art. 14 DGR n. 791 del 31/3/2009	In attesa che venga emanata una specifica normativa in materia di VAS di attuazione del D. Lgs. 4/2008 l'art. 14 della LR 4/2008 chiarisce che: a) per i piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione o agli enti locali l'autorità competente è l'apposita Commissione regionale VAS nominata dalla Giunta DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006; b) per i piani e programmi afferenti la pianificazione territoriale ed urbanistica si applica l'articolo 4 della LR 11/2004; c) i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi con le procedure di cui alle DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006, n. 3752 del 5/12/2006 e n. 2988 dell' 1/10/2004 e sono fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti. L'art. 4 della LR 11/2004 prevede che i comuni, le province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla Vas degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi. In base alla suddetta norma sono sottoposti alla VAS: ↳ il piano territoriale regionale di coordinamento ↳ i piani territoriali di coordinamento provinciali ↳ i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali. E' intervenuta successivamente la DGR 791/2009 con la quale si è provveduto ad aggiornare le modalità procedurali per lo svolgimento della VAS. La DGR richiamando integralmente l'art. 6 del D. Lgs. 152/2006 definisce l'ambito di applicazione della procedura VAS stabilendo che essa si estende a tutti i piani e programmi, indicati appunto nell'art.6 dai quali possono derivare impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Viene precisato che in sede di prima applicazione sono esclusi dalla procedura di verifica di assoggettabilità nonché dalla VAS stessa: 1. le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 1 dell'art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004 conseguenti all'approvazione di opere pubbliche, di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale di complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa, all'eliminazione delle barriere architettoniche, ad iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile, all'installazione di pannelli solari e fotovoltaici; 2. le varianti ai piani urbanistici sovraordinati che abbiano già concluso la procedura VAS; 3. le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 7-quinquies dell'art. 48 della LR 11/2004 relative ad interventi di edilizia residenziale pubblica, su aree o immobili di proprietà di enti pubblici; 4. le varianti ai piani urbanistici conseguenti all'approvazione di progetti puntuali oggetto di accordo di

		programma di cui all'art. 32 della L.R. 35/2001; 5. le varianti a piani e programmi conseguenti alla procedura di Suap; 6. le varianti a piani e programmi riguardanti la mera modificazione d'uso di singoli edifici; 7. i Piani di Alienazione degli Immobili Pubblici ex art. 58 della L. 133/2008, qualora comportino cambio di destinazione di zona.
--	--	---

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Prov. Aut. Bolzano	LP n. 2 del 5/4/2007	Premesso che la legge provinciale è antecedente all'entrata in vigore della parte II del Codice Ambiente si evidenzia che allo stato attuale non è stato previsto nessun adeguamento rispetto alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 4/2008
Prov. Aut. Trento	DPP n.15-68/Leg. Del 14/9/2006 (come mod. da DPP n. 29-31/Leg del 24/11/2009)	I piani e programmi che devono essere sottoposti alla procedura di Vas sono in linea generale quelli già contemplati nel Codice Ambiente. Il decreto prevede una disciplina specifica per gli strumenti di pianificazione, rinviando a quanto previsto dall'art. 6 della LR 1/2008. Il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani di settore sono sottoposti a valutazione strategica. I piani regolatori generali e i piani dei parchi naturali provinciali sono soggetti a rendicontazione urbanistica, ai sensi del richiamato art. 6 della LP 1/2008, che ha la funzione di verificare, su scala locale, le coerenze con i piani sovraordinati. Anche le varianti devono essere sottoposte o a valutazione ambientale o a rendicontazione urbanistica quando possono avere effetti significativi sull'ambiente. Sono esclusi dalla Vas e dalla rendicontazione urbanistica: 1. i piani attuativi salvo che non richiedano modifiche alle previsioni del piano regolatore generale; 2. le rettifiche degli errori materiali; 3. le modifiche delle disposizioni concernenti le caratteristiche edilizie e i dettagli costruttivi degli interventi; 4. le varianti afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale 5. le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica rispetto alle possibili alternative; 6. le varianti a carattere conformativo, anche ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo o di asservimento, per opere già contemplate dai piani sovraordinati per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica, o per la reiterazione del vincolo stesso; 7. le varianti o le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alla disciplina concernente gli insediamenti storici, il dimensionamento degli alloggi per tempo libero e vacanze, nonché il patrimonio

	edilizio tradizionale esistente. E' prevista una forma di coordinamento sia con la valutazione di impatto ambientale (VIA) che con la valutazione di incidenza VI. Nel caso di progetti di opere sui quali deve essere fatta la VIA e che costituiscono attuazione di piani o di programmi già sottoposti a VAS devono essere acquisiti tutti gli elementi positivamente considerati in sede di VAS. La Vas e la rendicontazione urbanistica comprendono poi la VI. Il regolamento prevede poi che anche sui disegni di legge presentati dalla Giunta provinciale che possono avere effetti significativi sull'ambiente sia predisposta una relazione illustrativa che valuti la coerenza rispetto ai contenuti del piano urbanistico provinciale. Infine il regolamento stabilisce che i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore dello stesso (7/1/2010) si concludono in conformità alle previgenti disposizioni.
--	---